

REGOLAMENTO

Art. 6°

*6°*

Qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto rinunzi alla facoltà di cui all'art. 5 del R. Decreto 29 gennaio 1920 N. 115, la rappresentanza legale dell'Ente sarà affidata al Direttore Generale nominato, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a termini dell'art. 9 della legge 4 aprile 1912 N. 305 .

Art. 6 ~~bis~~

Il Direttore Generale cui sia stata attribuita a termini dell'articolo precedente la rappresentanza legale dell'Istituto la conserva per tutta la sua durata in carica, dirige i servizi tecnici e amministrativi dell'azienda, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Permanente sugli affari di loro competenza , firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto salvo quelli che importano impegno legale e quelli attinenti a rapporti con amministrazioni dello Stato, i quali debbono essere firmati anche da un Consigliere di Amministrazione all'uopo delegato dal Consiglio .

Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell'andamento dell'Istituto e della regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Permanente .

